

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8602 Anno 2021

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 26/03/2021

ORDINANZA

T. IV.

sul ricorso 11048-2019 proposto da:

ADER - AGENZIA DELE^{LE}LE ENTRATE RISCOSSIONE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI ZAZZERI GIANCARLO,
quale socio accomandatario della società Saponi di Pienza sas di
Zazzeri Giancarlo;

- *intimata* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1089
/ 5

avverso il decreto n. R.G. ^{C.RON.} 2056/2019 del TRIBUNALE di SIENA,
depositato il 23/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

l'Agencia delle entrate ricorre per cassazione contro
il decreto del tribunale di Siena depositato il 23-2-2019;
con tale decreto è stata respinta l'opposizione della
medesima Agencia al passivo del fallimento di Zazzeri
Giancarlo, quale socio accomandatario della Saponi di
Pienza s.a.s. di Zazzeri Giancarlo, pure fallita;
la curatela non ha svolto difese.

Considerato che:

I. - con unico motivo la ricorrente denuncia la
violazione o falsa applicazione degli artt. 52, 92, 93 e 101
legge fall. e dell'art. 2704 cod. civ. per avere il tribunale
ritenuto che ai fini di prova dell'antiorità del credito
rispetto alla procedura concorsuale dovesse farsi
riferimento alla data della formazione del ruolo (*id est*,
dell'iscrizione a ruolo), anziché al momento genetico del
credito tributario;

II. - il motivo è manifestamente fondato in quanto il
tribunale di Siena ha respinto l'opposizione sul rilievo che i
crediti tributari erano stati iscritti a ruolo successivamente
alla dichiarazione di fallimento;
in tal senso ha ritenuto che "qualora il credito, di cui è
chiesta l'ammissione al passivo, sia riferito a tributi posti
in riscossione con ruoli formati in epoca post fallimento

debba essere esclusa tout court la spettanza non avendo natura concorsuale (essendo attività successiva al fallimento) né, ovviamente, prededuttiva”;

III. - l'affermazione è giuridicamente errata, poiché i crediti tributari nascono *ex lege* con l'avveramento dei relativi presupposti, non per effetto dell'atto amministrativo di accertamento, né tanto meno per l'atto di iscrizione a ruolo; pertanto, ove i presupposti si siano verificati prima dell'apertura nei riguardi del debitore di una procedura concorsuale (sia essa il fallimento sia essa il concordato), i crediti medesimi devono ritenersi anteriori a essa, ancorché non siano stati in tutto o in parte accertati o iscritti nei ruoli, tanto che vanno conseguentemente soddisfatti nella sede concorsuale e nei modi contemplati per essa (v. Cass. Sez. U n. n. 4779-87);

tale insegnamento è coerente con quanto da questa Corte a più riprese affermato in ordine alle condizioni necessarie a valutare la natura concorsuale o meno di un credito;

al riguardo occorre tenere conto dell'elemento genetico dell'obbligazione sul piano sostanziale finanche alla stregua dell'art. 1173 cod. civ., di tal che deve considerarsi sorto prima della dichiarazione di fallimento il credito derivante da fonte (legge, contratto, fatto illecito o altro fatto idoneo a produrre obbligazione) verificatosi anteriormente alla dichiarazione stessa (v. per tutte Cass. n. 19533-04);

IV. - il decreto deve essere cassato;

segue il rinvio al medesimo tribunale di Siena che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame uniformandosi al principio esposto;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio
svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento
impugnato e rinvia al tribunale di Siena anche per le spese
del giudizio di cassazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2

11